

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 322**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli»

*(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 36 della legge 4 giugno 2010, n. 96)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 gennaio 2011)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 201/11

Roma 17 GEN. 2011

*Caro Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2011.

*Caro Presidente,*  
*[Signature]*

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento è motivato dalla necessità di trasfondere nell'ordinamento italiano la Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli che, a decorrere dal 20 luglio 2011, andrà ad abrogare la direttiva 88/378/CE recepita con il vigente decreto legislativo del 27 settembre 1991, n. 313. Con riferimento ai requisiti relativi alle sostanze e ai preparati chimici contenuti nei giocattoli, viene prevista una deroga in virtù della quale l'articolo 2, paragrafo 1 e l'allegato II, parte II, punto 3 della citata direttiva 88/378/CEE verranno abrogati dal 20 luglio 2013, in modo da assicurare all'industria i tempi tecnici per adeguarsi ai nuovi standard di sicurezza.

La direttiva 88/378/CEE sulla sicurezza dei giocattoli è stata la prima ad applicare ai beni di consumo destinati al mercato di massa il cosiddetto metodo del Nuovo Approccio (NA), introdotto nel 1985. Il concetto base del nuovo approccio consisteva nel dettare attraverso lo strumento legislativo i requisiti essenziali in materia di sicurezza, lasciando alle specifiche tecniche il compito di rispettare i requisiti essenziali contenuti nelle norme armonizzate. Dal 1988 la direttiva è stata modificata solo per quanto concerne la marcatura CE.

La direttiva 88/378/CEE si proponeva di implementare la sicurezza dei giocattoli, armonizzare le prescrizioni di sicurezza all'epoca esistenti, potenziare la cooperazione amministrativa per un approccio comune da parte delle autorità nazionali di sorveglianza del mercato, nonché assicurare la libera circolazione del giocattolo attraverso un buon funzionamento del mercato interno. Sebbene la direttiva abbia dato buoni risultati per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti e reso più facili gli scambi di mercato tra gli Stati membri, nel corso degli anni è stata individuata una serie di carenze che hanno reso necessaria una sua revisione.

I principali elementi di tale revisione sono finalizzati a:

1. aggiornare ed integrare le disposizioni vigenti per far fronte a problemi di sicurezza che non erano noti e pertanto non erano stati contemplati all'epoca dell'adozione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli;
2. chiarire il campo di applicazione della direttiva e i concetti in essa contenuti;
3. migliorare e uniformare l'attività di vigilanza e delineare i nuovi obblighi degli operatori economici;
4. garantire coerenza con le disposizioni contenute nel quadro legislativo generale in materia di commercializzazione dei prodotti (Regolamento (CE) 765/2008 del 9 luglio 2008, che pone

norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti);

5. stabilire le prescrizioni obbligatorie cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati, allo scopo di garantire un livello elevato di prestazioni da parte degli stessi.

### **1. Rafforzamento dei requisiti di sicurezza**

Il progresso tecnologico ha comportato la comparsa di nuove problematiche in merito ad alcuni aspetti della conformità, rendendo necessario un intervento per aggiornare e completare i requisiti di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'impiego delle sostanze chimiche che devono essere conformi alla normativa comunitaria generale sui prodotti chimici, compreso il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). La principale novità è l'introduzione di norme specifiche per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR). I giocattoli (come anche le parti di essi accessibili ai bambini) non devono contenere alcune delle categorie di CMR in concentrazione superiore allo 0,1%; è comunque prevista una deroga in particolari condizioni. Viene inoltre introdotto il divieto d'uso o l'obbligo di etichettatura per alcune sostanze allergizzanti e alcune fragranze, conformemente alla direttiva 76/768/CEE sui cosmetici.

La revisione mira anche all'aggiornamento dei requisiti relativi alle proprietà elettriche, nonché alle proprietà fisico – meccaniche, per quanto riguarda i rischi di soffocamento per inalazione e per ostruzione delle vie aeree. Ad esempio, il rischio di soffocamento per inalazione di piccole parti è attualmente disciplinato solo per i giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi, mentre con la nuova direttiva queste norme vengono estese a tutti i giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, indipendentemente dall'età.

Particolare attenzione è stata posta su tutta la tematica relativa alle avvertenze da apporre sul giocattolo. In particolare gli attuali obblighi di indicazioni quali la chiarezza e la leggibilità sono integrati con ulteriori precisazioni che evidenzino, laddove opportuno, talune restrizioni relative agli utilizzatori (ad esempio, l'età minima e massima e l'abilità dell'utilizzatore).

Si segnala, inoltre, che la direttiva 88/378/CEE non contiene disposizioni specifiche in merito ai giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi abbinati, con l'unica eccezione dell'obbligo di avvertenze relativamente alla presenza delle piccole parti. Con la nuova direttiva

si introduce un nuovo requisito: i giocattoli devono essere separati dall'alimento mediante un opportuno imballaggio che, a sua volta, superi la prova di sicurezza del "cilindro delle piccole parti". E' altresì introdotto il divieto di commercializzare a qualunque titolo giocattoli legati in modo indissolubile all'alimento tanto da richiederne il consumo per accedere al giocattolo stesso.

## **2 . Campo di applicazione della direttiva**

Allo scopo di facilitare l'applicazione della direttiva da parte degli operatori economici e delle autorità di vigilanza, ne viene chiarito il campo di applicazione attraverso un completamento dell'elenco dei prodotti esclusi, con particolare riferimento ad alcuni nuovi prodotti quali i videogiochi e le periferiche. Inoltre sono state introdotte alcune nuove definizioni specifiche per il settore del giocattolo, quali giocattolo funzionale, gioco di attività, rischio, danno, velocità di progetto.

Viene anche chiarito il rapporto tra la direttiva giocattoli e la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale (recepita in Italia con la parte IV titolo I del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 recante il Codice del Consumo), in quanto è espressamente indicato al considerando n. 4 che quest'ultima si applica anche ai giocattoli laddove la direttiva 2009/48/CE non contenga disposizioni specifiche aventi il medesimo obiettivo. Infatti la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti rappresenta una normativa complementare rispetto a tutte le legislazioni di settore.

## **3 . Attività di vigilanza e nuovi obblighi degli operatori economici**

Il capo VI della direttiva rafforza gli obblighi di vigilanza del mercato in capo alle Autorità di controllo nazionali, in allineamento con la Direttiva 2001/95/CE sulla Sicurezza Generale dei Prodotti. Dette autorità possono, ad esempio, accedere ai locali degli operatori economici come anche chiedere informazioni agli Organismi notificati. Viene introdotto al contempo l'obbligo a carico degli Stati membri di assicurare una cooperazione interna tra le proprie Autorità preposte alla vigilanza e tra le stesse e quelle degli altri Stati membri e la Commissione.

Altri aspetti innovativi rispetto alla direttiva 88/378/CEE riguardano la documentazione che i fabbricanti e gli importatori di giocattoli devono tenere a disposizione delle autorità di vigilanza ai fini di controllo. Il fascicolo tecnico deve contenere, oltre alla descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, anche dati sulle sostanze chimiche forniti in apposite

schede tecniche di sicurezza, per ognuno dei componenti e per tutti i materiali utilizzati nella produzione del giocattolo.

La documentazione tecnica deve altresì essere corredata dai risultati dell'analisi della eventuale pericolosità dei giocattoli, allo scopo di fornire alle autorità di vigilanza una base affidabile per la valutazione del rischio.

Inoltre si segnala che la nuova direttiva conferma la norma che prevede l'apposizione della marcatura CE sul giocattolo o sull'imballaggio oppure, nel caso di giocattoli di piccole dimensioni, su un'etichetta o su un foglio informativo. Al contempo introduce il nuovo obbligo di apporre sempre il CE sull'imballaggio, qualora la marcatura apposta sul giocattolo non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio stesso.

#### **4. Adeguamento al quadro legislativo generale in materia di commercializzazione dei prodotti**

I lavori di redazione per la direttiva 2009/48/CE presso il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno profondamente risentito dell'evoluzione del quadro normativo comunitario riguardante la legislazione di armonizzazione. Infatti, l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 del regolamento (CE) 765/2008 del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e della Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, ha comportato un notevole cambiamento in tutta la vigente legislazione comunitaria, con conseguente immediata necessità di adeguamento.

La nuova direttiva richiama i principi posti dal regolamento citato, il quale prevede disposizioni di natura orizzontale sull'accREDITAMENTO degli organismi di valutazione della conformità, sulla marcatura CE e sul quadro comunitario in materia di vigilanza del mercato, nonché sui controlli dei prodotti immessi sul mercato comunitario che si applicano anche al settore dei giocattoli.

La direttiva 2009/48/CE fa propri inoltre i principi posti dalla decisione 768/2008, che si pone l'obiettivo di istituire un quadro di riferimento unitario per la successiva legislazione di armonizzazione. In particolare vengono uniformati a detta decisione le definizioni, gli obblighi generali degli operatori economici, la presunzione di conformità, le obiezioni formali alle norme armonizzate, le regole per la marcatura CE, le prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, nonché le disposizioni riguardanti le procedure relative a prodotti che comportano rischi.

Da quanto sopra esposto emerge che il nuovo testo comunitario presenta numerosi aspetti innovativi e si discosta quasi totalmente dalle previsioni attuali. Ciò ha condotto il legislatore comunitario alla stesura di un nuovo atto normativo che, proprio per assicurare maggiore efficienza e semplificazione, dispone l'abrogazione della normativa vigente.

L'articolo 54 della direttiva 2009/48/CE prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa anteriormente al 20 gennaio 2011 ed applichino tali disposizioni a partire dalla stessa data.

Il recepimento della nuova direttiva giocattoli è stato quindi previsto nella legge 4 giugno 2010, n. 96 "c.d. Comunitaria 2009", la quale stabilisce all'art. 36 i criteri di delega da seguire nella predisposizione del relativo decreto legislativo.

In particolare, la lettera a) del citato articolo 36 prevede il coordinamento del decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/48/CE con le disposizioni del decreto legislativo 313/1991. A tale riguardo si specifica che, sebbene le innovazioni apportate dalla nuova direttiva giocattoli alla disciplina sulla sicurezza dei giocattoli nonché il mutato quadro normativo comunitario impongano l'abrogazione del vigente decreto legislativo, si è comunque garantita la continuità con le disposizioni precedenti per taluni aspetti rilevanti quali l'individuazione dell'autorità preposta alla vigilanza. Si è provveduto, infatti, nell'articolo 29 del decreto attuativo, a mantenere la competenza di autorità di vigilanza in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, così come indicato nello stesso criterio di delega, e a confermare la previsione di sanzioni penali nel caso di violazioni ritenute più gravi.

Un secondo criterio di delega (lettera b) dell'articolo 36 della legge comunitaria 2009, prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico si avvalga nella propria attività di vigilanza della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza. L'articolo 29, comma 1, del testo di recepimento dà puntuale attuazione a tale disposizione.

La lettera c) del citato articolo 36 contempla l'adozione, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di un apposito regolamento atto a definire le modalità di coordinamento delle funzioni di vigilanza assegnate al Ministero dello Sviluppo Economico e alle altre amministrazioni preposte ai controlli sui giocattoli per gli aspetti di specifica competenza. A tale riguardo si osserva che il Ministero della Salute, il quale non è citato quale autorità di sorveglianza nel dlgs 313/91 benchè figuri tra le autorità di controllo su prodotti non sicuri previste dagli artt. 106 e 107 del Codice del consumo, attualmente svolge controlli su giocattoli che presentano un rischio chimico attraverso l'operato dei NAS nonché l'apporto tecnico dell'ISS. Conseguentemente, si è previsto che detto Ministero svolga le funzioni di autorità di vigilanza per gli aspetti di specifica competenza ed in particolare rispetto alle proprietà chimiche dei giocattoli di cui all'allegato II parte

III del decreto di recepimento, avvalendosi dei NAS e dell'Istituto Superiore di Sanità. Allo scopo di garantire il coordinamento delle attività di vigilanza realizzate dai ministeri e dalle altre amministrazioni coinvolte, l'articolo 29 commi 3 e 4 del decreto di recepimento, oltre a prevedere l'emanazione di un apposito regolamento, dispone che Il Ministero della Salute dia immediata notizia al Ministero dello Sviluppo Economico dell'adozione dei provvedimenti restrittivi adottati.

Da ultimo, a norma della lettera d) dell'articolo 36 della legge comunitaria 2009 è necessario adottare misure restrittive nelle ipotesi di giocattoli mancanti di marcatura CE e di documentazione tecnica idonea a provarne la sicurezza, così come è doveroso che ogni provvedimento venga notificato alla parte interessata ed indichi i mezzi di ricorso previsti dal nostro ordinamento. L'articolo 30 commi 2, 6 e 7 dà attuazione ai criteri sopra esposti. Nello specifico, si osserva che l'ipotesi di contemporanea mancanza di marcatura CE e di documentazione tecnica è sintomatica dell'assenza di valutazione della conformità da parte del fabbricante, con conseguente potenziale rischio per la sicurezza dei consumatori. Pertanto si ritiene opportuno, anche nell'ottica del principio di semplificazione dell'attività amministrativa, che l'autorità di vigilanza sia intitolata ad emanare un provvedimento restrittivo nei confronti della parte senza procedere ad ulteriori approfondimenti.

Lo schema di decreto legislativo che si propone è costituito da 33 articoli che di seguito sono brevemente illustrati e da cinque allegati che si riproducono integralmente.

### **Illustrazione articolato**

**L'articolo 1**, concernente il **campo d'applicazione** del decreto, definisce i prodotti per i quali si applica il decreto legislativo di recepimento, in attuazione dell'articolo 2 della nuova direttiva. L'articolo 1 contiene anche le esclusioni dal campo di applicazione. Il testo proposto è fedele al dettato della direttiva.

**L'articolo 2** riproduce le **definizioni** elencate all'art. 3 della direttiva. Si sottolinea, con riguardo alla lett. p) dell'art. 2, che si è provveduto a sostituire il termine "revoca", presente nella direttiva per un errore di traduzione nella versione italiana, con il vocabolo corretto "ritiro". Alla lettera q) si è sostituita l'espressione generica "autorità pubbliche" con "autorità competenti".

**Gli articoli da 3 a 6**, che riportano gli articoli da 4 a 7 della direttiva, delineano gli **obblighi** che incombono su tutti gli **operatori che fanno parte della catena commerciale**: fabbricanti, loro rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. La direttiva stabilisce pertanto una ripartizione



proporzionale degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di commercializzazione. Il testo del decreto di recepimento non si discosta dal dettato comunitario, con le seguenti eccezioni:

- Le previsioni della direttiva sono state adeguate al contesto nazionale; in particolare si è specificato l'obbligo di fornire le istruzioni dei prodotti almeno in lingua italiana, nonché l'obbligo di fornire, su richiesta dell'autorità di vigilanza, la documentazione di prodotto in italiano o in inglese.
- È stato precisato che le azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli comprendono due principali misure correttive: ritiro e richiamo dei prodotti dal mercato (art. 3 comma 10, art. 5 comma 10 e art. 6 comma 6).

**L'articolo 7** riproduce l'articolo 8 della direttiva il quale pone tutti gli **obblighi del fabbricante in capo all'importatore o al distributore** che immetta sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un giocattolo in modo tale da incidere sulla sua conformità alle prescrizioni applicabili.

**L'articolo 8** impone a tutti gli operatori economici l'obbligo di **Identificazione degli operatori economici** dei soggetti che abbiano fornito loro un giocattolo e di coloro cui lo abbiano fornito. È stato riprodotto il testo dell'articolo 9 della direttiva, benché con diversa veste grafica.

**L'articolo 9** del decreto detta i **requisiti essenziali di sicurezza**, in attuazione dell'articolo 10 della norma comunitaria di cui si riporta sostanzialmente il testo ad eccezione del termine "etichette", sostituito nel testo di recepimento con il vocabolo "avvertenze" in quanto più coerente con il contenuto del successivo articolo 10 del decreto legislativo, oggetto di richiamo da parte dell'articolo 9.

**Il citato articolo 10**, in conformità all'articolo 11 della direttiva, indica le **avvertenze** che i giocattoli devono riportare su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è corredato. All'espressione "acquisto in linea" presente nella direttiva si è sostituita quella di "acquisto per via telematica".

**L'articolo 11** prevede, in attuazione dell'articolo 13 della nuova direttiva, la **presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza** dei giocattoli fabbricati conformemente alle norme armonizzate.

L'articolo 12, in attuazione dell'articolo 14 del testo comunitario, individua nel Ministero dello Sviluppo Economico l'amministrazione competente a sottoporre al comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE **obiezione formale sulle norme armonizzate** che non soddisfino pienamente i requisiti essenziali di sicurezza.

L'articolo 13 del decreto dà attuazione all'articolo 15 della direttiva riproducendone il testo e prevedendo che la **dichiarazione CE di conformità** possa essere redatta in italiano oppure in lingua inglese.

L'articolo 14 accorpa gli articoli 16 e 17 della norma comunitaria relativi all'obbligo di apposizione della **marcatura CE**, recependone sostanzialmente i contenuti.

Gli articoli da 15 a 18, relativi alle **procedure di valutazione della conformità dei giocattoli**, riportano integralmente gli articoli da 18 a 21 della direttiva.

L'articolo 19 conserva in capo al MISE il potere di **autorizzare gli organismi di valutazione della conformità** ed introduce la novità del necessario previo accreditamento da parte di ACCREDIA, organismo unico nazionale italiano, individuato con il DM 22 dicembre 2009 a svolgere attività di accreditamento. È stato previsto che Il Ministero dello sviluppo economico è responsabile per i compiti svolti dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento nei termini e secondo il citato regolamento (CE) n. 765/2008 e le disposizioni nazionali di attuazione.

L'articolo 20 indica le modalità di effettuazione della domanda di autorizzazione ed affida ad un decreto interministeriale la **determinazione delle tariffe** legate al servizio avendo cura di separare gli oneri connessi all'accreditamento dagli oneri connessi al rilascio dell'autorizzazione.

L'articolo 21, nel prescrivere tutti i requisiti che deve dimostrare un organismo per ottenere l'autorizzazione alla certificazione, dà puntuale attuazione all'articolo 26 della direttiva riproducendone il testo fedelmente.

L'articolo 22 tratta di criteri secondo cui un organismo notificato può avvalersi di sue affiliate e di subappaltatori, dando attuazione all'art. 29 della direttiva, introducendo l'informativa, oltre che all'autorità di notifica anche all'organismo nazionale italiano di accreditamento.

**L'articolo 23**, attuando l'art. 31 della direttiva, stabilisce la procedura di notifica degli organismi sul sistema NANDO ad opera del MISE, in capo al quale è previsto, altresì, il compito di pubblicare, in luogo della pubblicazione in GURI, sul proprio sito istituzionale l'elenco delle notifiche effettuate, con connessi aggiornamenti e modifiche.

**L'articolo 24**, in stretto collegamento con l'art. 23, prevede che il MISE comunichi alla Commissione Europea ogni modifica dei provvedimenti di autorizzazione precedentemente rilasciati a favore di organismi, in modo da garantire un corretto svolgimento della funzione di raccordo con la Commissione come punto di contatto nazionale ed una corretta pubblicizzazione in ambito comunitario delle evoluzioni che possono riguardare gli organismi.

Con **l'articolo 25** il MISE si pone come interlocutore della Commissione europea anche ogni qual volta la stessa apra indagini nei confronti di un organismo notificato assicurando di fornire ogni utile elemento a base della notifica o del mantenimento della competenza dello stesso. Tale scambio è funzionale anche all'adozione di misure restrittive e correttive da parte del MISE ove venissero evidenziate carenze o comportamenti da parte dell'organismo tali da non rendere più opportuno il mantenimento dell'autorizzazione.

**L'articolo 26** introduce il principio secondo il quale le certificazioni di prodotto non devono diventare un eccessivo peso economico per le imprese. Quindi, fermo il rigore nel rilascio delle certificazioni, gli Organismi sono tenuti a valutare, nella prestazione del loro servizio, le dimensioni dell'impresa, della sua struttura e delle caratteristiche del processo produttivo. Inoltre sono tenuti a controllare l'operato degli operatori economici che utilizzano i certificati di conformità, chiedendo, se del caso, misure correttive opportune sino al ritiro del certificato stesso. E' stato da ultimo previsto che un organismo notificato non rilasci certificati di esame CE del tipo in relazione a giocattoli per i quali sia stato rifiutato o ritirato un certificato.

**L'articolo 27** impone agli organismi di tenere un costante contatto con il MISE assicurando di tenerlo informato su ogni variazione che abbia una ripercussione sulla autorizzazione e sul suo posizionamento sul mercato. Analogo flusso informativo sussiste tra gli organismi per una più elevata attestazione di qualità del loro servizio.

L'articolo 28 riaffermando il potere di controllo del MISE sull'operato degli organismi, stabilisce la possibilità che il Ministero richieda agli stessi informazioni su attestati rilasciati o negati ovvero suscettibili di revisione.

L'articolo 29 individua le autorità nazionali di vigilanza preposte ad effettuare i controlli sulla sicurezza dei giocattoli, confermando il ruolo del Ministero dello sviluppo economico già attribuito dal decreto legislativo 313/91 e prevedendo, come sopra esposto, che il Ministero della Salute svolga tale funzione di autorità di vigilanza limitatamente agli aspetti di specifica competenza. È stato inoltre specificato che il controllo alle frontiere esterne è svolto dall'Agenzia delle Dogane ai sensi degli articoli da 27 a 29 del citato regolamento 765/2008. L'articolo contiene altresì disposizioni di coordinamento e individua gli enti di cui dette amministrazioni si avvalgono per espletare i propri controlli. In relazione al ruolo svolto dalle Camere di Commercio nell'ambito dei controlli sulla sicurezza dei prodotti si precisa quanto segue. Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/3/1997, n. 59, con gli articoli 20 e 50 ha attribuito alle Camere di Commercio le funzioni esercitate inizialmente svolte dagli Uffici metrici provinciali e dagli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato (U.P.I.C.A.), organi periferici dell'allora Ministero dell'industria, commercio e artigianato. Con tale decreto legislativo sono state, tra le altre, formalmente trasferite alle Camere le competenze in materia di regolazione del mercato, controllo sui prodotti (in capo all'Ufficio Ispezioni e Sicurezza Prodotti), tutela della fede pubblica e attività sanzionatoria (in capo all'Ufficio Sanzioni), individuando anche un soggetto responsabile all'interno dell'Ente Camerale. In attuazione del decreto legislativo citato il DPCM 26 maggio 2000 ha individuato le risorse umane finanziarie strumentali ed organizzative degli UPICA da trasferire alle Camere, precisando all'articolo 4 che fra le funzioni già esercitate dagli UPICA rientrano "i compiti inerenti i controlli di conformità alla disciplina di settore dei prodotti". In particolare, l'Ufficio Ispezioni e Sicurezza Prodotti esegue verifiche ispettive presso operatori economici al fine di controllare la conformità dei prodotti immessi sul mercato, emette provvedimenti sanzionatori a seguito del riscontro di illeciti amministrativi, procede al sequestro cautelare della merce nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 13 della L. 689/81. L'assetto sopra delineato è stato ulteriormente confermato dall'art. 2 lett.l) della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m. il quale prevede che le Camere siano competenti in materia di "vigilanza e controllo sui prodotti".

L'articolo 30 disciplina la sorveglianza del mercato, determinando le tipologie di controlli e di provvedimenti restrittivi che l'autorità di vigilanza può emanare. In particolare, tenendo conto

degli articoli 40, 42 e 45 della direttiva 2009/48/CE, si è disposto che i giocattoli possano essere oggetto di regolarizzazione in casi limitati di non conformità formali e sempre che il fabbricante o l'importatore siano in grado di dimostrare di aver effettuato la valutazione di conformità del prodotto attraverso l'esibizione di adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui il giocattolo rischi di compromettere la sicurezza e la salute delle persone, così come nel caso di mancata conformazione, l'autorità di vigilanza vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale del giocattolo, ordinandone il ritiro ed eventualmente il richiamo dal mercato.

**L'articolo 31 sulle sanzioni** dà attuazione all'articolo 51 della direttiva nel rispetto dei generali criteri di delega al riguardo previsti dalla legge comunitaria 2009 e dallo stesso articolo 51 il quale stabilisce che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Per le condotte considerate più gravi, in quanto presuppongono l'immissione sul mercato di prodotti che rischiano di pregiudicare la sicurezza dei consumatori, sono state previste sanzioni di natura penale congiunte di arresto e ammenda:

- arresto da sei mesi a un anno e con ammenda da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui il fabbricante l'importatore o il distributore non ottemperino ad una misura restrittiva emanata dall'autorità di vigilanza su prodotti che rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone.
- arresto fino a un anno e ammenda da 10.000 a 50.000 euro per il produttore per il mancato rispetto dei requisiti di conformità richiesti all'articolo 9 e all'allegato II del decreto di recepimento e, per l'importatore, per la mancata osservanza dell'onere di assicurarsi che i fabbricanti abbiano soddisfatto gli obblighi di sicurezza a loro carico.

Per tutte le altre violazioni sono state disposte sanzioni di natura amministrativa. In particolare:

- allo scopo di dare specifica rilevanza alla violazione dell'obbligo legato all'effettuazione della valutazione della conformità dei giocattoli e alla conseguente elaborazione di documentazione tecnica idonea a provarne la sicurezza, si è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria particolarmente elevata da 2.500 a 40.000 euro per fabbricanti e importatori.
- si è voluto dare risalto all'importanza della marcatura CE e delle avvertenze sanzionandone l'assenza, per produttori e importatori, con un importo da 2.500 a 30.000 euro e per i distributori da 1.500 a 10.000 euro. La graduazione della gravità delle violazioni si basa sulla considerazione per cui sui distributori non incombe direttamente l'obbligo relativo alla marcatura e alle avvertenze, bensì il solo onere di assicurarsi che produttori o importatori vi abbiano dato esecuzione.

- Al fine di agevolare l'attività di sorveglianza, è stata prevista l'autonoma rilevanza sanzionatoria dell'omessa collaborazione del fabbricante, importatore o distributore con l'autorità di vigilanza nel fornire informazioni sulla tracciabilità dei prodotti (sanzione da 2.500 a 10.000 euro).
- È stata sanzionata autonomamente anche la violazione degli obblighi specifici posti a carico dei rappresentanti autorizzati dei fabbricanti (sanzione da 2.500 a 10.000 euro).
- È stata altresì sanzionata la mancata ottemperanza al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 6 (sanzione da 2.500 a 10.000 euro).

L'entità degli importi delle sanzioni pecuniarie così come delle pene è stata determinata in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 112 del Codice del Consumo il quale stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi posti in capo agli operatori economici nella parte IV titolo I "Sicurezza prodotti".

Inoltre si è ritenuto di non prevedere un inasprimento delle pene per il caso di reiterazione dei reati in quanto appare opportuno contenere le previsioni di natura penale. Ciò in ragione del fatto che i reati prospettati sono collegati al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, e non alla pericolosità del prodotto, rispetto alla quale è spesso difficile tracciare una linea di confine. Conseguentemente, si ritiene di dover limitare la rilevanza penale del non soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza escludendo l'ipotesi della reiterazione. Per quanto riguarda invece le sanzioni di natura amministrativa si segnala che si esclude l'ipotesi della reiterazione in ragione degli importi relativamente elevati stabiliti per i minimi e i massimi edittali. Inoltre si fa presente che frequentemente le sanzioni elevate nel corso degli accertamenti vengono riferite a ciascuna diversa tipologia di giocattolo nonché a ciascun diverso modello, circostanza che rende di per sé particolarmente afflittiva la misura sanzionatoria. Da ultimo va tenuta presente la cumulabilità delle sanzioni nell'ipotesi di coesistenza di più violazioni di legge.

Circa l'irrogazione delle sanzioni amministrative, si premette che indipendentemente dalla pluralità di amministrazioni intitolate ai controlli sulla sicurezza dei prodotti e al conseguente accertamento delle violazioni della normativa vigente, l'articolo 17 comma 1 della legge 689/81 individua un unico Ufficio competente all'irrogazione delle sanzioni. La competenza sanzionatoria delle Camere di Commercio qui riaffermata si fonda, come sopra descritto, sul trasferimento delle funzioni degli UPICA, organi periferici dell'ex Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato competenti in materia sanzionatoria, alle stesse Camere a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.

31/3/1998, n. 112. Pertanto si è ritenuto opportuno non apportare modifiche al vigente assetto delle competenze sanzionatorie.

**L'articolo 32** dispone che, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 della legge 4 febbraio 2005 n. 1, l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni degli allegati avverranno con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

**L'articolo 33**, conformemente all'articolo 55 della direttiva, disciplina tempi e modalità dell'abrogazione della normativa vigente.

**L'articolo 34** contiene ai commi 1 e 2 la norma transitoria relativa agli adempimenti a carico degli organismi notificati che intendono presentare domanda di autorizzazione e non sono in grado di fornire un certificato di accreditamento. È stato previsto che detti organismi debbano ottenere l'accreditamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di recepimento, in considerazione dei tempi tecnici necessari ad ACCREDIA per dotarsi di strutture e procedure finalizzate al rilascio dei certificati di accreditamento. Il comma 3 contiene invece la clausola di invarianza di spesa ai fini dell'applicazione del decreto di recepimento.

## **Allegati**

**L'allegato I** contiene l'elenco dei **prodotti** che espressamente **non** rientrano nella categoria dei **giocattoli**.

**L'allegato II** disciplina i **requisiti specifici di sicurezza dei giocattoli** (proprietà fisico-meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche, igiene e radioattività).

**L'allegato III** fornisce il modello di **dichiarazione CE di conformità**.

**L'allegato IV** determina gli elementi che devono essere inclusi nella **documentazione tecnica** relativa ai giocattoli.

**L'allegato V** disciplina il regime delle **avvertenze** di cui i giocattoli devono essere corredati, distinguendo tra le avvertenze generali e le avvertenze e indicazioni che devono accompagnare particolari categorie di giocattoli.

## **Analisi tecnico-normativa**

**Amministrazione proponente:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli

**Referente dell'amministrazione proponente:** Dr.ssa Paola Ferri 06- 47052600

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Lo schema di decreto legislativo è necessario per recepire la direttiva comunitaria 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli, che ha abrogato la precedente analoga direttiva in materia, recepita con i seguenti provvedimenti: decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, così come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 41.

Lo schema di decreto legislativo è in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 36 della legge n. 96/2010 (la direttiva da attuare è ricompresa nell'allegato B).

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Le norme che si propongono sostituiscono integralmente quelle del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 e del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 41.

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'impatto sulla normativa vigente riguarda essenzialmente l'integrale riformulazione della disciplina relativa alla sicurezza dei giocattoli, con innovazioni, precisazioni e chiarimenti rispetto alle norme previgenti

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali

#### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Gli interventi previsti nel decreto legislativo si esplicano su un piano generale nazionale e non rilevano incompatibilità ai fini delle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali

#### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**



Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Il decreto legislativo è coerente con i principi della delega legislativa.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Non vi è nessuna variazione dello strumento normativo utilizzato nel recepimento della nuova direttiva sui giocattoli (decreto legislativo), rispetto alla precedente disciplina, in conformità a quanto previsto dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009). Non si rilevano pertanto rilegificazioni e l'intervento normativo è nei limiti della delega. E' prevista per gli aspetti tecnici la possibilità di modifica, aggiornamento, adeguamento e revisione della regolamentazione con provvedimento generale di carattere amministrativo, ove tali modifiche siano di diretta derivazioni da successive modifiche della direttiva recepita.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge sulla disciplina specifica all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non rilevano profili incidenti sulla delega legislativa da attuare

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Gli interventi proposti recepiscono integralmente le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 2009/48/CE, per cui sono perfettamente compatibili con l'ordinamento comunitario

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano aperte procedure di infrazione da parte della Commissione Europea relativamente all'attuazione della direttiva 2009/48/CE

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non rilevano profili riguardo alla delega da attuare

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non rilevano profili riguardo alla delega da attuare

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Lo schema di decreto legislativo recepisce integralmente la direttiva comunitaria

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il testo in esame introduce nuove definizioni nei limiti in cui ciò è espressamente previsto dalla direttiva comunitaria in recepimento e riprende per il resto termini e concetti già di uso corrente nella normativa in materia.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

Le nuove disposizioni non presentano particolari problematiche di specifici riferimenti normativi; la correttezza dei riferimenti presenti è stata verificata.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Le disposizioni introdotte sono interamente sostitutive di quelle vigenti, in coerenza con la scelta fatta dal legislatore comunitario che ha integralmente sostituito e non novellato la Direttiva oggi vigente in materia

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il presente decreto abroga esplicitamente il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 ad eccezione dell'articolo 2 comma 1 e dell'allegato II, parte III, a decorrere dal 20 luglio 2011. L'articolo 2 comma 1 e l'allegato II, parte 3, sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Nulla da osservare. Diverse articolazioni temporali di effetti abrogativi sulla vigente disciplina sono espressamente precisati all'articolo 33

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Sono indicati espressamente agli articoli 19, 20 e 29 gli atti da adottare in termini valutati congrui

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono utilizzate le ordinarie rilevazioni degli organismi competenti. Eventuali nuove rilevazioni sono in funzione delle evoluzioni della normativa comunitaria

# **Relazione AIR - Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.**

**Amministrazione proponente:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Titolo:** schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli

**Referente dell'amministrazione proponente:** Dr.ssa Paola Ferri 06- 47052600

## **Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi:**

*a) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente;*

La legislazione nazionale oggi vigente sulla sicurezza dei giocattoli è relativa ai provvedimenti:

decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, così come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 41,

che hanno recepito rispettivamente le direttive:

88/378/CEE relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993.

La norma che si propone sostituisce integralmente il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 e il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 41.

*b) l'illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione;*

La criticità è rappresentata dal superamento di disciplina attuativa di direttiva comunitaria modificata.

*c) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;*

Il problema da risolvere è quello di provvedere prima possibile al dovuto adeguamento dell'ordinamento interno alla nuova normativa europea. Quest'ultima entrerà in vigore a partire dal 20 luglio 2011, con eccezione degli aspetti relativi alle sostanze e preparati chimici contenuti nei giocattoli che saranno vigenti a partire dal 20 luglio 2013.

*d) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento;*

Gli obiettivi sono immediatamente e direttamente individuati nella direttiva comunitaria che si va ad attuare e consistono:

- nell'aggiornare e nell'integrare le disposizioni vigenti per far fronte a problemi di sicurezza che non erano noti e pertanto non erano stati contemplati all'epoca dell'adozione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli;
- nel chiarire il campo di applicazione della direttiva e i concetti in essa contenuti;
- nel migliorare e uniformare l'attività di vigilanza e delineare i nuovi obblighi degli operatori economici;
- nel garantire coerenza con le disposizioni contenute nel quadro legislativo generale in materia di commercializzazione dei prodotti (Regolamento (CE) 765/2008 del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti);
- nello stabilire le prescrizioni obbligatorie cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati, allo scopo di garantire un livello elevato di prestazioni da parte degli stessi.

*e) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio;*

I destinatari diretti sono gli operatori economici del settore interessato, le amministrazioni competenti (Ministero dello sviluppo economico, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e Finanze - Agenzia delle Dogane), per le relative attività di sorveglianza del mercato e gli organismi di valutazione della conformità. I destinatari indiretti sono i consumatori dei prodotti interessati dalla normativa in questione.

## **Sezione 2. Le procedure di consultazione:**

Le procedure di consultazione delle parti interessate (in particolare la principale associazione di categoria dei produttori di giocattoli Assogiocattoli nonché rappresentanti degli organismi notificati sulla base della precedente direttiva) si sono svolte in maniera informale, tenendo conto che la direttiva comunitaria che si va ad attuare è stata a sua volta oggetto a suo tempo di procedure di consultazione sia in sede nazionale che in sede comunitaria, da cui è emerso un generale favore delle associazioni rappresentative delle categorie produttive interessate rispetto all'esigenza di poter operare correttamente nel mercato interno.

## **Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»):**

L'opzione di non intervento è stata esclusa trattandosi di dare necessaria attuazione a direttiva comunitaria e della relativa delega legislativa.

## **Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio:**

Non sono state considerate opzioni alternative, considerato che l'intervento risulta vincolato nei contenuti tecnici dalle prescrizioni della direttiva.

## **Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta:**

*a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;*

nessun particolare metodo di analisi è stato applicato per la misurazione degli effetti, poiché la disciplina pur introducendo obblighi più stringenti mira a correggere e razionalizzare quelli oggi vigenti.

*b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziano i relativi vantaggi collettivi netti;*

- *Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:* Ridistribuisce l'impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni interessate alle relative attività di controllo, definendo meglio gli ambiti di competenza dei soggetti coinvolti nelle attività dei controlli e vigilanza, nei limiti delle risorse già disponibili. Al contempo razionalizza detta attività di controllo e vigilanza in termini qualitativi e quantitativi, senza rilevante incidenza sui relativi costi.
- *Impatto sui destinatari diretti:* benché la nuova direttiva preveda obblighi più stringenti a carico degli Organi di Valutazione e degli Operatori economici, tale impatto sarà sicuramente positivo dal momento che le previsioni comunitarie forniscono un quadro più chiaro ed organico rispetto alla vigente disciplina del settore di tutti gli adempimenti in capo ai soggetti coinvolti.
- *Impatto sui destinatari indiretti:* Anche in questo caso sono prevedibili impatti positivi connessi alla maggiore sicurezza ed ai minori incidenti per effetto della corretta attuazione delle nuove disposizioni.

*c) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero di tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati, legati agli OI, dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;*

Non vi sono nuovi obblighi informativi né nuovi costi amministrativi, trattandosi di un intervento di chiarimento e razionalizzazione degli obblighi vigenti e solo limitatamente di nuove disposizioni.

*d) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;*

Come sopra indicato, non sono state esaminate altre opzioni.

*e) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.);*

Non si ravvisano condizioni e fattori che possono incidere in maniera rilevante sull'attuazione dell'intervento.

**Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:**

L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese è sicuramente positiva in quanto la disposizione consente una migliore e dovuta armonizzazione con le norme vigenti in materia negli altri Stati membri dell'Unione europea e consente alle imprese nazionali di adeguare la propria offerta dei prodotti "giocattolo", nel mercato interno europeo.

#### **Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento:**

##### *a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;*

Il testo normativo proposto mantiene la competenza di autorità di vigilanza in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, assegnando al contempo la medesima funzione al Ministero della Salute per gli aspetti di specifica competenza ed in particolare rispetto alle proprietà chimiche dei giocattoli di cui all'allegato II, parte terza della direttiva. Per quanto concerne le attività di controllo del mercato il decreto proposto prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico si avvalga della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza.

##### *b) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;*

Non sono previste particolari azioni di pubblicità dell'intervento, restando affidata la necessaria informazione su tale novità normativa alla normale attività di comunicazione dell'amministrazione già in essere con le strutture esistenti (pubblicazione sui siti web, comunicati stampa, ecc.) ed all'attività di informazione diffusa al pubblico da parte degli uffici competenti in materia.

##### *c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento;*

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento saranno predisposti nell'ambito della stesura del piano settoriale di vigilanza previsto dall'articolo 18 del Regolamento 765/2008/CE.

##### *d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR;*

E' prevista per gli aspetti tecnici la possibilità di modifica, aggiornamento, adeguamento e revisione della regolamentazione con provvedimento generale di carattere amministrativo, ove tali modifiche siano di diretta derivazioni da successive modifiche della direttiva recepita. Sarà effettuata a cadenza biennale a cura del MiSE la prevista VIR.



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo – Economia

Roma, **13 GEN. 2011**

*ANP/98/POWM/463*


Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi


E p.c. Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello  
Stato

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.

Con riferimento allo schema di decreto in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 gennaio 2011, si trasmette la nota prot. n. 2410 del 13 gennaio 2011 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in cui il predetto Dipartimento, nel comunicare di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare per l'ulteriore corso del medesimo provvedimento in epigrafe, lo restituisce debitamente bollinato unitamente alla relazione tecnica verificata.

IL CAPO DELL'UFFICIO  






92/53



15  
15

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO IV

Roma,

Prot. Nr. 2410  
Rif. Prot. Entrata Nr. 2252  
Allegati:1  
Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
Ufficio Legislativo - Economia  
S E D E

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.

Si fa riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, trasmesso per posta elettronica dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, per le verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce il provvedimento bollinato, unitamente alla relazione tecnica verificata.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO IV <i>Ufficio Legittimità Legittimazione</i>
3 GEN. 2011
Prot. n. 461

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Cant'ò*

## Relazione tecnico finanziaria

Il presente schema di decreto provvede a dare attuazione all'articolo 54, della direttiva 2009/48/CE, sulla sicurezza dei giocattoli.

In particolare, il testo proposto prevede misure di armonizzazione che andranno ad incidere positivamente sul mercato nazionale in quanto disciplinano e uniformano anche le procedure per l'effettuazione dei controlli.

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto:

- a) non sono previsti nuovi organi amministrativi né nuovi compiti per le amministrazioni stesse; i compiti di vigilanza e controllo previsti dal decreto proposto sono di fatto già contemplati dalla vigente normativa che individua il Ministero dello Sviluppo Economico come autorità di vigilanza sui giocattoli. Per l'effettuazione dei controlli sul territorio il Ministero si avvale delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza. In particolare le funzioni delle Camere di Commercio sono previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni. Le funzioni di controllo della Guardia di Finanza sono invece stabilite dall'articolo 2, comma 2, lett. m) e dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- b) nello schema di decreto proposto permangono i compiti di autorizzazione degli Organismi di Valutazione in capo al Ministero dello Sviluppo Economico. Viceversa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2) della legge 23 luglio 2009, n. 99, i compiti di accreditamento e vigilanza sugli Organismi di Valutazione sono demandati all'Organismo nazionale di Accreditamento. Il nuovo decreto inoltre adegua e migliora il meccanismo di copertura finanziaria dei compiti svolti dall'amministrazione, prevedendo come copertura un meccanismo tariffario cui sono sottoposti i predetti Organismi per la fase

- dell'autorizzazione e notifica, disponendo in tal modo che tutti i costi relativi a tale procedura siano a carico degli Organismi di Valutazione richiedenti l'autorizzazione;
- c) le sanzioni amministrative previste dal nuovo decreto legislativo sono irrogate dalle Camere di Commercio. Anche in questo caso non si tratta di una nuova competenza in quanto la nuova articolazione delle sanzioni non muta l'entità dei compiti delle camere di commercio, non essendo rivolta a sanzionare nuovi e diversi comportamenti, piuttosto, commisurando gli importi alla diversa gravità delle violazioni, è tesa a meglio articolare le sanzioni stesse per le medesime violazioni, già previste in precedenza in modo più indistinto e cumulativo.

Conseguentemente il decreto proposto razionalizza l'organizzazione dei controlli sui giocattoli nell'ambito del mercato nazionale, utilizzando le preesistenti risorse ed implementando il coordinamento tra le Autorità di vigilanza e di controllo già preposte all'effettuazione della sorveglianza.

Per quanto esposto, pertanto, il provvedimento non determina alcun nuovo o maggior onere a carico del bilancio dello stato né alcuna minore entrata, né determina squilibri economico finanziari per il sistema camerale che possano in alcun modo riflettersi sul bilancio pubblico.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato  
*ky*      *Conti*

12-01-11  
16205 W  
*[Signature]*

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 18 GIUGNO 2009 SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 , sulla sicurezza dei giocattoli;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 recante la delega al Governo per l'adozione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/48/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B, nonché gli articoli 2, 3, 4 e 36;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione (CE) n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente «la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE»;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività amministrative finalizzate alla marcatura CE;

VISTO il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, attuativo della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

## E M A N A

il seguente decreto legislativo

### CAPO I

#### *Disposizioni generali*

#### ART. 1

##### *(Campo d'applicazione)*

1. Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni . Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
  - a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
  - b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
  - c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
  - d) alle macchine a vapore giocattolo;
  - e) alle fionde e alle catapulte.

#### ART. 2

##### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
  - a) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
  - b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario;
  - c) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
  - d) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
  - e) importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un paese terzo;
  - f) distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo;



- g) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
- h) norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
- i) normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
- l) accreditamento: lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008;
- m) valutazione della conformità : il processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati rispettati;
- n) organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
- o) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un giocattolo che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
- p) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della fornitura;
- q) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità competenti per garantire che i giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
- r) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;
- s) prodotto funzionale: un prodotto che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
- t) giocattolo funzionale: un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
- u) giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere il bambino sull'acqua;
- v) velocità di progetto: tipica velocità operativa potenziale determinata dalla progettazione del giocattolo;
- z) gioco di attività: un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e che è destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarci, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse;
- aa) giocattolo chimico: un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di un adulto;
- bb) gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori o profumi;

- cc) kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri trucchi, dentifrici e balsami;
- dd) gioco gustativo: un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi;
- ee) danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute inclusi effetti sulla salute a lungo termine;
- ff) pericolo: una fonte potenziale di danno;
- gg) rischio: la probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravità dei danni;
- hh) destinato a essere utilizzato da: indicazione atta a permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, è destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età indicata.

CAPO II  
*OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI*

ART. 3

*(Obblighi dei fabbricanti)*

1. All'atto dell'immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 18 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell'articolo 16. Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell'articolo 13, una dichiarazione CE di conformità, e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 14.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del giocattolo, nonché delle modifiche delle norme armonizzate con riferimento alle quali si dichiara la conformità di un giocattolo.
5. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio.
6. I fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.
7. I fabbricanti indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

8. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana.
9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tale autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

#### ART. 4

##### *(Rappresentanti autorizzati)*

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
  - a) mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo;
  - b) a seguito di una richiesta motivata dell'autorità competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo;
  - c) cooperare, su richiesta, con l'autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.

#### ART. 5

##### *(Obblighi degli importatori)*

1. Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo giocattoli conformi.
2. Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformità prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.
3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a quando esso non è stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del mercato.
4. Gli importatori indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.



5. Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana.
6. Gli importatori garantiscono che mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II del presente decreto.
7. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, nonché dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio.
8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
9. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di conformità a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorità.
10. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

## ART. 6

### *(Obblighi dei distributori)*

1. Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.
2. Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 5, commi 3 e 4, del presente decreto.
3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore nonché il Ministero dello sviluppo economico.
4. I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II del presente decreto.
5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere

conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.

6. I distributori, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

#### ART. 7

*(Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori)*

1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 3, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo già immesso sul mercato, in modo tale che la conformità alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne condizionata.

#### ART. 8

*(Identificazione degli operatori economici)*

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta, all'autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito.
2. Gli operatori economici conservano le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici.

#### CAPO III

#### CONFORMITÀ DEI GIOCATTOLI

#### ART. 9

*(Requisiti essenziali di sicurezza)*

1. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dal comma 2 del presente articolo, nonché ai requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II del presente decreto.
2. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell'abilità degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di età.
3. Le avvertenze di cui all'articolo 10 del presente decreto nonché le istruzioni per l'uso di cui i giocattoli sono corredati, richiamano l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.

4. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi.

#### ART. 10

##### *(Avvertenze)*

1. Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze indicano, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, conformemente all'allegato V, parte A del presente decreto. Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui ai punti da 2 a 10 della parte B dell'allegato V vanno utilizzate nella versione ivi figurante.
2. I giocattoli non devono recare una o più delle avvertenze specifiche di cui alla parte B dell'allegato V, qualora esse contraddicano l'uso al quale è destinato il giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.
3. Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.
4. Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica.
5. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola 'Attenzione' o dalla parola 'Avvertenza' o 'Avvertenze', a seconda dei casi.

#### ART. 11

##### *(Presunzione di conformità)*

1. I giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II del presente decreto contemplate da tali norme o da parte di esse.

#### ART. 12

##### *(Obiezione formale ad una norma armonizzata)*

1. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritenga che, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di parti interessate, una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 9 e dei requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II del presente decreto, sottopone la questione al comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE presentando le proprie motivazioni.

#### ART. 13

##### *(Dichiarazione CE di conformità)*

1. Con la dichiarazione CE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo all'articolo 9 e all'allegato II del presente decreto.

2. La dichiarazione CE di conformità contiene almeno gli elementi specificati nell'allegato III del presente decreto e dei pertinenti moduli della decisione 768/2008/CE ed è continuamente aggiornata.
3. La dichiarazione CE di conformità viene redatta in italiano o in inglese conformemente all'allegato III del presente decreto.

#### ART. 14

##### *(Marcatura CE)*

1. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto.
2. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purché un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non è conforme al presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul mercato comunitario prima di essere resi conformi.
4. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposto su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio.
5. La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

#### CAPO IV

##### *VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ*

#### ART. 15

##### *(Valutazione della sicurezza)*

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti effettuano un'analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che lo stesso può presentare, e effettuano una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.

#### ART. 16

##### *(Procedure di valutazione della conformità)*

1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, allo scopo di dimostrare che il giocattolo è conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9 e dall'allegato II del presente decreto, i fabbricanti applicano le procedure di valutazione della conformità di cui ai commi 2 e 3.
2. Il fabbricante, qualora abbia applicato le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo, segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

3. Il giocattolo è sottoposto ad esame CE del tipo, di cui all'articolo 17, congiuntamente alla procedura di conformità al tipo prevista dal modulo C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE nei seguenti casi:
- a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo;
  - b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a), ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;
  - c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione;
  - d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica di parti terze, così come individuate ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

#### ART. 17

##### *(Esame CE del tipo)*

1. La richiesta di esame CE del tipo, l'esecuzione dell'esame e il rilascio dell'attestato d'esame CE del tipo sono effettuati conformemente alle procedure di cui al modulo B dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE. L'esame CE del tipo è effettuato secondo le modalità specificate al paragrafo 2, secondo trattino, di tale modulo B. In aggiunta a tali disposizioni sono applicati i requisiti di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. La richiesta di esame CE del tipo include una descrizione del giocattolo e l'indicazione del luogo di fabbricazione, incluso l'indirizzo.
3. Quando un organismo di valutazione della conformità notificato conformemente al capo V del presente decreto effettua l'esame CE del tipo valuta, unitamente al fabbricante, l'analisi dei pericoli che il giocattolo può presentare effettuata dal fabbricante stesso conformemente all'articolo 15 del presente decreto.
4. Il certificato d'esame CE del tipo include un riferimento alla direttiva 2009/48/CE, un'immagine a colori e una descrizione chiara del giocattolo comprensiva delle dimensioni, nonché l'elenco delle prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova.
5. Il certificato d'esame CE del tipo è rivisto in qualsiasi momento se ne presenti la necessità, in particolare qualora si verifichino modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque anni. Il certificato di esame CE del tipo è revocato se il giocattolo non è conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9 e dall'allegato II.
6. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da quest'ultimo.

#### ART. 18

##### *(Documentazione del prodotto)*

1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 2, contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II. Essa contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato IV.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 6, la documentazione tecnica è redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità.

3. In seguito a una richiesta motivata da parte dell'autorità di vigilanza del mercato, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dall'autorità di vigilanza del mercato, questa può fissare un termine pari a trenta giorni, a meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza più breve.
4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorità di vigilanza del mercato può richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali di sicurezza.

#### CAPO V

### NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

#### ART. 19

##### *(Autorità di notifica e Organismo nazionale di accreditamento)*

1. Il Ministero dello sviluppo economico è l'autorità competente per l'autorizzazione e la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli Organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformità (CE) di cui al presente decreto.
2. La valutazione e la vigilanza sugli Organismi di valutazione della conformità CE è svolta dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008. L'accREDITamento da parte dell'Organismo nazionale italiano costituisce presupposto dell'autorizzazione di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico è responsabile per i compiti svolti dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento nei termini e secondo il citato regolamento (CE) n. 765/2008 e le disposizioni nazionali di attuazione.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 2 da parte dell'Organismo nazionale italiano di accreditamento sono regolate per mezzo di apposita convenzione, protocollo di intesa o altro analogo strumento bilaterale stipulato con il Ministero dello sviluppo economico.

#### ART. 20

##### *(Autorizzazione degli Organismi notificati)*

1. La valutazione di conformità alla direttiva 2009/48/CE e al presente decreto è effettuata dagli Organismi a tal fine autorizzati e notificati dall'Ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico. L'autorizzazione è rilasciata previa presentazione di apposita domanda corredata della documentazione di cui al comma 2.
2. La domanda di cui al comma 1 è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del giocattolo o dei giocattoli per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto.
3. Alle spese concernenti le procedure finalizzate all'autorizzazione anche provvisoria degli organismi, alla notifica e ai successivi rinnovi della notifica degli organismi di cui al comma 1 ed ai successivi controlli sugli stessi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento,

tenuto conto del costo effettivo del servizio e senza determinare duplicazioni rispetto alle tariffe da corrispondersi ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 19, comma 2, del presente decreto. Le predette tariffe sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

## ART. 21

### *(Prescrizioni relative agli organismi notificati)*

1. Ai fini della notifica a norma del presente decreto l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo.
2. L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma del presente decreto legislativo e ha la personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal giocattolo che valuta. Un organismo appartenente a un'associazione d'impresе o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di giocattoli che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione dei giocattoli sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso dei giocattoli valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali giocattoli per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione o nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali giocattoli, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.
5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'articolo 17 del presente decreto e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di giocattoli per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

- a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
  - b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure. Predisporre una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
  - c) procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo.
7. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di:
- a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
  - b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
  - c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni fondamentali, delle norme armonizzate applicabili e della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, nonché dei suoi regolamenti di attuazione;
  - d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. È assicurata l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile. Le caratteristiche minime di tale contratto possono essere disciplinate da un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tale eventuale decreto si applicano le disposizioni al riguardo previste dalla direttiva del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 17 del presente decreto, tranne nei confronti delle autorità competenti. Sono tutelati i diritti di proprietà.
11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 38 della direttiva 2009/48/CE, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

## ART. 22

### *(Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati)*

- 1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 21 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica e l'Organismo nazionale italiano di accreditamento.



2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliate solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliate e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 17 del presente decreto.

#### ART. 23

##### *(Procedura di notifica)*

1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di valutazione della conformità, anche ai fini dell'assegnazione di un numero di identificazione, alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea denominato 'NANDO' (New Approach Notified and Designated Organisations).
2. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, il giocattolo o i giocattoli interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.
3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito l'elenco delle notifiche effettuate, provvedendo ad aggiornarlo periodicamente.
4. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.
5. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione e agli altri Stati membri.

#### ART. 24

##### *(Modifiche delle notifiche)*

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
2. Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato.

#### ART. 25

##### *(Contestazione della competenza degli organismi notificati)*

1. Anche nell'ambito delle indagini che la Commissione svolge su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le

informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione.

2. Il Ministero dello sviluppo economico prende le misure correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della notifica, qualora la Commissione accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notificazione.

#### ART. 26

##### *(Obblighi operativi degli organismi notificati)*

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alla procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17 del presente decreto.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del giocattolo al presente decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che le prescrizioni di cui all'articolo 9 e l'allegato II del presente decreto, o alle norme armonizzate corrispondenti non siano state rispettate da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia l'attestato d'esame CE del tipo di cui all'articolo 17 del presente decreto.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato di esame CE del tipo riscontri che un giocattolo non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame CE del tipo.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame CE del tipo, a seconda dei casi.
6. Un organismo notificato non rilascia certificati di esame CE del tipo in relazione a giocattoli per i quali sia stato rifiutato o ritirato un certificato.

#### ART. 27

##### *(Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati)*

1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico:
  - a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati d'esame CE del tipo;
  - b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
  - c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dall'autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
  - d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi giocattoli, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi, delle valutazioni della conformità.

#### ART. 28

*(Istruzioni all'organismo notificato)*

1. L'autorità di vigilanza del mercato può richiedere a un organismo notificato di fornire informazioni in merito a qualsiasi attestato d'esame CE del tipo di cui esso abbia effettuato il rilascio o il ritiro, o in merito al rifiuto del rilascio di tale attestato, nonché alle relazioni relative alle prove e alla documentazione tecnica.
2. Qualora l'autorità di vigilanza del mercato riscontri che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II del presente decreto, essa richiede, se del caso, all'organismo notificato di ritirare l'attestato d'esame CE del tipo relativo a tale giocattolo.
3. L'autorità di vigilanza del mercato, all'occorrenza, e in particolare nei casi specificati all'articolo 17, comma 5, richiede all'organismo notificato di rivedere l'attestato d'esame CE del tipo.

CAPO VI  
*VIGILANZA E SANZIONI*

ART. 29

*(Autorità di vigilanza del mercato e controlli alle frontiere esterne)*

1. Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico il quale si avvale, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Il Ministero della Salute svolge le funzioni di autorità di vigilanza anche attraverso l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 30 del presente decreto, limitatamente agli aspetti di specifica competenza ed in particolare in merito ai rischi sulla salute connessi alle proprietà chimiche dei giocattoli di cui all'allegato II parte III e ai rischi di infezione o malattia connessi a contaminazione microbiologica di cui all'allegato II parte V del presente decreto. A tal fine si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto superiore di sanità.
4. Il Ministero della salute dà immediata notizia al Ministero dello sviluppo economico dell'adozione di uno dei provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Le modalità di coordinamento delle funzioni di vigilanza assegnate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero della salute e delle funzioni di controllo attribuite ad altre amministrazioni pubbliche sono definite in apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. **Restano ferme le competenze attribuite al Ministero dell'interno dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di tutela della sicurezza pubblica, della salvaguardia della pubblica incolumità e della prevenzione incendi.**

ART. 30

*(Controlli)*

1. L'autorità di vigilanza del mercato effettua la sorveglianza sulla sicurezza dei giocattoli conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. L'autorità di vigilanza del mercato, quando accerta che un giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone, ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo dal mercato.
3. L'autorità di vigilanza, quando accerta la contemporanea mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica di cui all'allegato IV del presente decreto, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
4. L'autorità di vigilanza, quando la documentazione tecnica di cui all'allegato IV del presente decreto non è disponibile o è incompleta, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
5. L'autorità di vigilanza, quando accerta la mancanza della marcatura CE oppure la mancanza o l'incompletezza delle avvertenze di cui all'articolo 10 del presente decreto, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
6. L'autorità di vigilanza, quando accerta l'irregolare apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della dichiarazione CE di conformità, ordina al fabbricante o all'importatore di conformare il giocattolo entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.
7. Le misure di cui ai commi da 2 a 6 sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui è possibile ricorrere.
8. I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2 a 6 sono a carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.

#### ART. 31

##### *(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all'allegato IV del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 30.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 4 del presente articolo si applica anche al fabbricante o all'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di cui all'articolo 10 del presente decreto.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 10.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all'articolo 10 del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 euro a 10.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8 del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 10.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 8 del presente articolo si applica anche al rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 3 del presente decreto.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

#### ART. 32

##### *(Aggiornamento)*

1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

#### ART. 33

##### *(Abrogazioni)*

1. Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, è abrogato, ad eccezione dell'articolo 2 comma 1 e dell'allegato II, parte II, punto 3, a decorrere dal 20 luglio 2011. L'articolo 2, comma 1, e l'allegato II, parte 3, sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.

#### ART. 34

##### *(Norme transitorie e finali)*

1. Per un periodo transitorio di sei mesi gli organismi di valutazione della conformità che presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto e che non sono in grado di fornire un certificato di accreditamento vengono autorizzati in via provvisoria, previo diretto accertamento da parte del Ministero dello sviluppo economico del possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, con l'obbligo di ottenere l'accREDITAMENTO entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli organismi di valutazione della conformità che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, devono dimostrare, ai fini dell'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 21 del presente decreto, ad esclusione dei requisiti già accertati ai fini del rilascio della precedente autorizzazione.

ART. 35

*(Disposizione finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## ALLEGATO I

(di cui all'articolo 1, comma 1)

Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli

1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni;
2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:
  - a) modelli in scala fedeli e dettagliati,
  - b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala,
  - c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,
  - d) repliche storiche di giocattoli, e
  - e) riproduzioni di armi da fuoco reali;
3. attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;
4. biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità;
5. monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;
6. veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi;
7. attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto;
8. puzzle di oltre 500 pezzi;
9. fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm;
10. fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli;
11. prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche;

12. prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto;
13. prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche;
14. apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;
15. software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD;
16. succhietti per neonati e bambini piccoli;
17. apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini;
18. trasformatori per giocattoli;
19. accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.



## ALLEGATO II

(di cui all'articolo 9, comma 1)

### REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA

#### I. Proprietà fisico-meccaniche

1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del caso, la stabilità necessarie per sopportare – senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche – le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l'uso.

2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi per l'incolumità fisica dovuti al contatto con essi.

3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all'uso del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento delle sue parti.

4. a) I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento.

b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d'aria a causa di un'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso.

c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d'aria a seguito dell'ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori.

d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l'ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili.

e) L'imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare un rischio di strangolamento o di asfissia conseguente all'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso.

f) I giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi devono avere un loro imballaggio. L'imballaggio – come fornito – deve essere di dimensioni tali da impedirne l'ingestione e/o inalazione.

g) L'imballaggio dei giocattoli di cui alle lettere e) ed f) avente forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile dell'imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremità arrotondate, devono essere di dimensioni tali da non provocare l'ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori.

h) Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perché si possa accedere direttamente al giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente attaccate a un prodotto alimentare in altro modo soddisfano i requisiti di cui alle lettere c) e d).

5. I giocattoli nautici devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile, tenuto conto dell'uso raccomandato del giocattolo, ogni rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.

6. I giocattoli nei quali è possibile entrare e che costituiscono uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un'uscita che l'utilizzatore cui il giocattolo è destinato possa aprire facilmente dall'interno.

7. I giocattoli che permettono all'utilizzatore di muoversi debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica da essi generata. Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore senza il rischio che quest'ultimo venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l'incolumità propria o dei terzi.

La velocità massima di progetto dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.

8. La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che questi possono generare all'atto del lancio da un giocattolo avente questa finalità devono essere tali da non comportare – tenuto conto della natura del giocattolo – alcun rischio per l'incolumità dell'utilizzatore o dei terzi.

9. I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che:

a) la temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non provochi lesioni in caso di contatto; e

b) i liquidi e i gas contenuti nel giocattolo non raggiungano temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo – salvo che ciò sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo – possa provocare ustioni, scottature o altre lesioni.

10. I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini.

11. I giochi di attività devono essere costruiti in modo da ridurre, per quanto possibile, il rischio di schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché di cadute, di urti e di annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo accessibile a uno o più bambini che vi giochino sopra, deve essere progettata in modo da sopportarne il peso.

## II. Infiammabilità

1. I giocattoli non debbono costituire un pericoloso elemento infiammabile nell'ambiente del bambino. Devono pertanto essere costituiti da materiali conformi a una o più delle seguenti condizioni:

a) non bruciano se direttamente esposti all'azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio;

b) non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la causa di incendio);

c) qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, con una bassa velocità di propagazione della fiamma;

d) indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combustione.

Tali materiali combustibili non debbono comportare rischi di accensione per altri materiali usati nel giocattolo.

2. I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele rispondenti ai criteri di classificazione di cui alla Sezione 1 dell'Appendice B, in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellamento di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della perdita di componenti volatili non infiammabili.

3. I giocattoli diversi dalle capsule a percussione per giocattoli non debbono essere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possano esplodere qualora l'utilizzo avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2.

4. I giocattoli, in particolare i giochi e i giocattoli chimici, non devono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che:

a) in caso di miscelazione tra loro possano esplodere per reazione chimica o per riscaldamento;

b) possano esplodere se miscelate con sostanze ossidanti; oppure

c) contengano componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.

### III. Proprietà Chimiche

1. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo dovuti all'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti, ove i giocattoli vengono utilizzati conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2.

I giocattoli devono essere conformi alla pertinente legislazione comunitaria concernente determinate categorie di prodotti o attenersi alle restrizioni applicabili ad alcune sostanze e miscele.

2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose<sup>1</sup>, della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e

---

<sup>1</sup> GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

all'etichettatura dei preparati pericolosi<sup>2</sup> e del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabile, relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di certe sostanze e miscele.<sup>3</sup>

3. Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 2 del punto 1, prima frase, è vietato l'impiego nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

4. In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 3 dell'Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una o più delle seguenti condizioni:

a) tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;

b) tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o

c) è stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3 della direttiva 2009/48/CE, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A.

Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:

i) l'uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all'esposizione;

ii) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, come attestato dall'analisi delle alternative; e

iii) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3 della direttiva 2009/48/CE.

---

<sup>2</sup> GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

5. In deroga al punto 3 le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 4 dell'Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) tali sostanze e miscele siano contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;

b) tali sostanze e miscele non siano in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o

c) sia stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3 per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A.

Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:

i) l'uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all'esposizione, e

ii) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e comunque ogni cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3 della direttiva 2009/48/CE.

6. I punti 3, 4 e 5 non si applicano al nichel nell'acciaio inossidabile.

7. I punti 3, 4 e 5 non si applicano ai materiali che rispettano i valori limite specifici di cui all'Appendice C oppure - fin quando non saranno determinate le relative norme e comunque al più tardi il 20 luglio 2017 - ai materiali oggetto delle e conformi alle disposizioni relative ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 nonché alle relative misure specifiche per materiali particolari.

8. Fatta salva l'applicazione dei punti 3 e 4, è vietato l'uso di nitrosammine e di sostanze nitrosabili nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, qualora la migrazione di tali sostanze sia pari o superiore a 0,05 mg/kg. per le nitrosammine e a 1 mg./kg per le sostanze nitrosabili.

9. La Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o materiali pericolosi nei giocattoli. Tali valutazioni tengono conto delle relazioni degli organismi di sorveglianza del mercato e delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dalle parti interessate.

10. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, devono rispettare le prescrizioni in materia di composizione e di etichettatura fissate dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27

luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici<sup>4</sup>.

11. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti:

N. | Denominazione della fragranza allergizzante | Numero CAS |

- (1) | Olio di radice di enula (*Inula helenium*) | 97676-35-2 |
- (2) | allil isotiocianato | 57-06-7 |
- (3) | cianuro di benzile | 140-29-4 |
- (4) | 4-terz-butilfenolo | 98-54-4 |
- (5) | olio di chenopodio | 8006-99-3 |
- (6) | ciclaminalcol | 4756-19-8 |
- (7) | maleato di dietile | 141-05-9 |
- (8) | diidrocumarina | 119-84-6 |
- (9) | 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide | 6248-20-0 |
- (10) | 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo) | 40607-48-5 |
- (11) | 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina | 17874-34-9 |
- (12) | citraconato di dimetile | 617-54-9 |
- (13) | 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one | 26651-96-7 |
- (14) | 6.10-dimetil-3.5.9-undecatrien-2-one | 141-10-6 |
- (15) | difenilammina | 122-39-4 |
- (16) | acrilato di etile | 140-88-5 |
- (17) | foglia di fico, fresca e in preparati; | 68916-52-9 |
- (18) | trans-2-eptenale | 18829-55-5 |
- (19) | trans-2-esenale-dietilacetale | 67746-30-9 |
- (20) | trans-2-esenale-dimetilacetale | 18318-83-7 |

---

<sup>4</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

- (21) | alcol idroabietilico | 13393-93-6 |
- (22) | 4-etossifenolo | 622-62-8 |
- (23) | 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo | 34131-99-2 |
- (24) | 7-metossicumarina | 531-59-9 |
- (25) | 4-metossifenolo | 150-76-5 |
- (26) | 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one | 943-88-4 |
- (27) | 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one | 104-27-8 |
- (28) | metil-trans-2-butenato | 623-43-8 |
- (29) | 6-metilcumarina | 92-48-8 |
- (30) | 7-metilcumarina | 2445-83-2 |
- (31) | 5-metil-2,3-esandione | 13706-86-0 |
- (32) | olio di radice di costo (*Saussurea lappa* Clarke) | 8023-88-9 |
- (33) | 7-etossi-4-metilcumarina | 87-05-8 |
- (34) | esaidrocumarina | 700-82-3 |
- (35) | balsamo del Perù grezzo (*Essudato di Myroxylon pereirae* Royle Klotzsch) | 8007-00-9 |
- (36) | 2-pentilidencicloesanone | 25677-40-1 |
- (37) | 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one | 1117-41-5 |
- (38) | essenza di verbena (*Lippia citriodora* Kunth) | 8024-12-2 |
- (39) | Muschio di ambretta (4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene) | 83-66-9 |
- (40) | 4-fenil-3-buten-2-one | 122-57-6 |
- (41) | amil cinnamal | 122-40-7 |
- (42) | alcol amilcinnamico | 101-85-9 |
- (43) | alcole benzilico | 100-51-6 |
- (44) | salicilato di benzile | 118-58-1 |
- (45) | alcol cinnamico | 104-54-1 |
- (46) | cinnamal | 104-55-2 |

- (47) | citrale | 5392-40-5 |
- (48) | cumarina | 91-64-5 |
- (49) | eugenolo | 97-53-0 |
- (50) | geraniolo | 106-24-1 |
- (51) | idrossicitronellale | 107-75-5 |
- (52) | idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide | 31906-04-4 |
- (53) | isoeugenolo | 97-54-1 |
- (54) | estratti di Evernia prunastri | 90028-68-5 |
- (55) | estratti di Evernia furfuracea. | 90028-67-4 |

La presenza di tracce di queste fragranze è tuttavia consentita purché tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superiori i 100 mg/kg.

Sul giocattolo, sull'etichetta, sull'imballaggio e nelle istruzioni allegate al giocattolo devono essere elencate le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte in quanto tali nel giocattolo in concentrazioni superiori a 100 mg/kg nel del giocattolo o delle sue componenti:

N. | Denominazione della fragranza allergizzante | Numero CAS |

- (1) | alcol anisilico | 105-13-5 |
- (2) | benzoato di benzile | 120-51-4 |
- (3) | cinnamato di benzile | 103-41-3 |
- (4) | citronellolo | 106-22-9 |
- (5) | farnesolo | 4602-84-0 |
- (6) | esilcinnamalaldeide | 101-86-0 |
- (7) | liliiale | 80-54-6 |
- (8) | d-limonene | 5989-27-5 |
- (9) | linaiolo | 78-70-6 |
- (10) | metileptin carbonato | 111-12-6 |
- (11) | 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one. | 127-51-5 |



12. L'uso delle fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di cui al primo comma del punto 11 e delle fragranze di cui ai punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma di tale punto è consentito nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi, a condizione che:

i) tali fragranze siano chiaramente etichettate sulla confezione e l'imballaggio contenga l'avvertenza di cui al punto 10, parte B dell'Allegato V;

ii) se applicabile, i prodotti che ne risultano realizzati dai bambini in conformità con le istruzioni siano conformi ai requisiti della direttiva 76/768/CEE; e

iii) se applicabile, tali fragranze siano conformi alla normativa in materia di alimenti.

Tali giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi non devono essere usati da parte dei bambini di età inferiore ai 36 mesi e devono rispettare il punto 1 dell'allegato V, parte B.

13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti:

Elemento | mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile | mg/kg di materiale per giocattoli liquido o coloso | mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura |

alluminio | 5625 | 1406 | 70000 |

antimonio | 45 | 11,3 | 560 |

arsenico | 3,8 | 0,9 | 47 |

bario | 4500 | 1125 | 56000 |

boro | 1200 | 300 | 15000 |

cadmio | 1,9 | 0,5 | 23 |

cromo (III) | 37,5 | 9,4 | 460 |

cromo (VI) | 0,02 | 0,005 | 0,2 |

cobalto | 10,5 | 2,6 | 130 |

rame | 622,5 | 156 | 7700 |

piombo | 13,5 | 3,4 | 160 |

manganese | 1200 | 300 | 15000 |

mercurio | 7,5 | 1,9 | 94 |

nickel | 75 | 18,8 | 930 |

selenio | 37,5 | 9,4 | 460 |

stronzio | 4500 | 1125 | 56000 |

stagno | 15000 | 3750 | 180000 |

stagno organico | 0,9 | 0,2 | 12 |

zinco | 3750 | 938 | 46000 |

Detti valori limite non si applicano ai giocattoli o ai loro componenti per i quali – in ragione della loro accessibilità, funzione, volume o massa – è escluso chiaramente qualsiasi pericolo dovuto alle azioni di succhiare, leccare, ingerire o al contatto prolungato con la cute ove l'uso avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2.

#### IV. Proprietà Elettriche

1. La tensione di alimentazione nominale dei giocattoli non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o corrente alternata equivalente (c.a.) e nessuna parte accessibile deve superare i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente.

La tensione interna nominale non deve superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che il voltaggio e la combinazione di corrente prodotta non determini alcun rischio o shock elettrico dannoso, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.

2. Le parti dei giocattoli che sono collegate a una sorgente elettrica in grado di provocare uno shock elettrico o che possono venire a contatto con una tale sorgente elettrica, nonché i cavi o gli altri conduttori attraverso i quali l'elettricità viene trasmessa a dette parti, debbono essere adeguatamente isolati e meccanicamente protetti per prevenire il rischio di shock elettrici.

3. I giocattoli elettrici debbono essere progettati e costruiti in modo da garantire che le temperature massime raggiunte da tutte le superfici direttamente accessibili non siano tali da provocare ustioni da contatto.

4. Nei casi di guasto prevedibili, i giocattoli devono garantire protezione contro i pericoli elettrici derivanti da una fonte di alimentazione elettrica.

5. I giocattoli elettrici devono garantire adeguata protezione contro i pericoli di incendio.

6. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e le altre radiazioni generate dall'apparecchio siano limitate a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo, e devono funzionare a un livello di sicurezza conforme allo stato dell'arte generalmente riconosciuto, tenuto conto delle specifiche misure comunitarie.

7. I giocattoli dotati di un sistema di controllo elettronico devono essere progettati e fabbricati in modo che il giocattolo funzioni in modo sicuro anche nel caso di malfunzionamento o malfunzionamento del sistema elettronico dovuti a un'avaria del sistema stesso o a un fattore esterno.

8. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni agli occhi o alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di luce (LED) o da qualsiasi altro tipo di radiazione.

9. Il trasformatore elettrico di un giocattolo non deve essere una parte integrante del giocattolo.

#### V. Igiene

1. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione.

2. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del fabbricante.

#### VI. Radioattività

I giocattoli devono essere conformi alle pertinenti disposizioni adottate a norma del capo III del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

#### Appendice A

Elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti secondo i punti 4, 5 e 6 della parte III dell'allegato II

Sostanza | Classificazione | Uso consentito |

nickel | CMR 2 | nell'acciaio inossidabile |

#### Appendice B

##### CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE

Considerati i tempi di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, vi sono modalità equivalenti di riferimento a una data classificazione da adottare a seconda del periodo.

1. Criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele ai fini del punto 2 della parte II.

A. Criteri applicabili a decorrere dal 20 luglio 2011 fino al 31 maggio 2015:

Sostanze

La sostanza corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A ad F;

b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) classe di pericolo 4.1;

d) classe di pericolo 5.1.

#### Miscela

La miscela è pericolosa secondo la definizione di cui alla direttiva 67/548/CEE.

B. Criteri applicabili a decorrere dal 1° giugno 2015.

La sostanza o la miscela corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) classe di pericolo 4.1;

d) classe di pericolo 5.1.

2. Atti giuridici della Comunità relativi all'uso di determinate sostanze ai fini dei punti 4, lettera a), e 5, lettera a), della parte III.

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a norma della direttiva 1999/45/CE,

Dal 1° giugno 2015, le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

3. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 4 della parte III

#### Sostanze

Il punto 4 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

#### Miscela

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1 e 2 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC.

Dal 1° giugno 2015, il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

4. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 5 della parte III

Sostanze

Il punto 5 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR della categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Miscela

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015, il punto 5 della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 3 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC.

Dal 1° giugno 2015, il punto 5 della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

5. Categorie di sostanze o miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini dell'articolo 46, paragrafo 3 della direttiva 2009/48/CE.

Sostanze

L'articolo 46, paragrafo 3 della direttiva 2009/48/CE riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Miscela

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 l'articolo 46, paragrafo 3 della direttiva 2009/48/CE riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1, 2 e 3 secondo le pertinenti disposizioni della Direttiva 1999/45/CE e della Direttiva 67/548/EEC.

A decorrere dal 1° giugno 2015, l'articolo 46, paragrafo 3 della direttiva 2009/48/CE riguarda le miscele classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

-----  
Appendice C

Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 della direttiva 2009/48/CE.

## ALLEGATO III

(di cui all'articolo 13)

### DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

1. N. ... (identificazione unica del giocattolo/dei giocattoli)
2. Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante:
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del giocattolo che ne consenta la rintracciabilità). È inclusa un'immagine a colori di chiarezza sufficiente a permettere l'identificazione del giocattolo).
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimento alle specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità:
7. Se del caso, l'organismo notificato ...: (denominazione, numero) ... ha effettuato (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il certificato:
8. Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data di emissione)

(nome e cognome, funzione) (firma)

## ALLEGATO IV

(di cui all'articolo 18)

### DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica di cui all'articolo 18 deve in particolare contenere, nella misura in cui sia rilevante per la valutazione, la documentazione seguente:

- a) una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;
- b) la o le valutazioni di sicurezza effettuate a norma dell'articolo 15;
- c) una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;
- d) una copia della dichiarazione CE di conformità;
- e) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
- f) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo notificato se coinvolto;
- g) relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione di cui all'articolo 16, comma 2; e
- h) una copia del certificato d'esame CE del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto in detto attestato, nonché copia dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo di cui all'articolo 16, comma 3.

## ALLEGATO V

(di cui all'articolo 10)

### AVVERTENZE

#### PARTE A

##### AVVERTENZE GENERALI

Le restrizioni relative agli utilizzatori di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, devono comprendere perlomeno l'età minima o massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.

#### PARTE B

##### AVVERTENZE SPECIFICHE E INDICAZIONI IN MERITO ALLE PRECAUZIONI DA SEGUIRE NELL'UTILIZZO DI ALCUNE CATEGORIE DI GIOCATTOLI

###### 1. Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi

I giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un'avvertenza quale: "Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" oppure "Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni" oppure un'avvertenza nella forma del seguente pittogramma:

+++++ TIFF +++++

Queste avvertenze devono essere accompagnate da una breve indicazione, che può essere contenuta nelle istruzioni per l'uso, del pericolo specifico che impone tale precauzione.

Il presente punto non si applica ai giocattoli che, per funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altri ragioni cogenti, sono manifestamente inadatti a bambini di età inferiore a 36 mesi.

###### 2. Giochi di attività

I giochi di attività devono recare la seguente avvertenza:

"Solo per uso domestico".

I giochi di attività fissati a un elemento trasversale e altri giochi di attività, se del caso, devono essere muniti di istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessità di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l'omissione di detti controlli può comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo.

Debbono inoltre essere fornite istruzioni per il corretto montaggio del giocattolo, precisando le parti che possono presentare pericoli qualora non correttamente montate. Vanno fornite informazioni specifiche circa la superficie idonea per l'installazione del giocattolo.



### 3. Giocattoli funzionali

I giocattoli funzionali devono recare l'avvertenza:

"Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto".

Questi giocattoli devono essere inoltre corredati delle istruzioni operative e delle precauzioni cui l'utilizzatore deve attenersi, con l'avvertenza che il mancato rispetto di dette precauzioni esporrebbe l'utilizzatore ai pericoli (da precisare) propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un'imitazione. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere stabilita dal fabbricante.

### 4. Giocattoli chimici

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione comunitaria applicabile relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di determinate sostanze o miscele, le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele intrinsecamente pericolose devono recare un'avvertenza circa la natura pericolosa di dette sostanze o miscele, e indicare le precauzioni che l'utilizzatore deve adottare per evitare i relativi pericoli che vanno brevemente precisati per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzo di questo tipo di giocattoli. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere specificata dal fabbricante.

Oltre alle istruzioni di cui al primo comma, i giocattoli chimici devono recare sull'imballaggio la seguente avvertenza:

"Non adatto a bambini di età inferiore a ( [\*] anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto".

Sono in particolare considerati giocattoli chimici: i set per esperimenti chimici, i set di inclusione, i laboratori in miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analoghi che danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza durante l'uso.

### 5. Pattini, pattine a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai bambini

Questi giocattoli, quando sono posti in vendita come tali, devono recare la seguente avvertenza:

"Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico".

Le istruzioni per l'uso devono inoltre ricordare che il giocattolo va usato con prudenza in quanto è richiesta particolare abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi. Vanno anche fornite indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.).

### 6. Giocattoli nautici

I giocattoli nautici devono recare la seguente avvertenza:

"Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto".

#### 7. Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari

I giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi incorporati devono recare la seguente avvertenza:

"Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto".

#### 8. Imitazioni di maschere e caschi di protezione

Le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare la seguente avvertenza:

"Questo giocattolo non fornisce protezione".

#### 9. Giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde,, elastici o nastri

I giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, cavi, elastici o nastri devono recare la seguente avvertenza sull'imballaggio; l'avvertenza deve figurare in modo permanente anche sul giocattolo:

"Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento".

#### 10. Imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi

L'imballaggio per le fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi che contengono le fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di cui all'Allegato II, parte III, punto 117, primo comma e di cui ai punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma di detto Punto, deve recare l'avvertenza:

"Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti".

[\*] L'età deve essere specificata dal fabbricante.